

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 86 del 01/10/2020

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS.N. 267/2000 - PROROGA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA MENCARELLI ALLO SCOPO DI PREVENIRE E MITIGARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 TRA LA POPOLAZIONE SCOLASTICA IN AMBITO LOCALE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE la L.R. 32/2002 all'art. 30 - Funzioni e compiti dei Comuni stabilisce che: *“I Comuni sono titolari delle funzioni in materia di servizi educativi per la prima infanzia, educazione non formale degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, in materia di destinazione ed erogazione di contributi alle scuole non statali e di provvidenze del diritto allo studio scolastico, unitamente alla gestione dei relativi servizi scolastici”*;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO:

- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale era stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- del Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
- del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;
- del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
- del Decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41;
- del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74;
- del Decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

VISTO il DPCM del 17 Maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO altresì il DPCM 14 Luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto ministeriale n.39 del 26-06-2020 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;

VISTO che il Ministero dell'Istruzione con Decreto n.80 del 3 agosto 2020, ha adottato il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”, previsti a decorrere dal Settembre 2020;

VISTO il Decreto n.87 del 06/08/2020 del Ministero dell’Istruzione: “Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19”;

RICHIAMATA la delibera della Regione Toscana n.986 del 27-07-2020 “DGRT 288/2017. Calendario Scolastico 2020/2021-Modifica data di avvio delle attività didattiche” che ha indicato come data di avvio delle attività didattiche, in Regione Toscana, il 14 settembre 2020;

RICHIAMATA la DGRT n.1174 del 10-08-2020 ad oggetto “Decreto del Ministero dell'Istruzione n.80 del 3 agosto 2020-Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia-Decorrenza dell'avvio dell'anno educativo per i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana” che stabilisce, per l'anno educativo 2020/2021, l'avvio dei servizi educativi per la prima infanzia nel giorno 1 Settembre 2020, pur specificando che l'attività dei servizi medesimi potrà decorrere da tale data compatibilmente alle esigenze organizzative dei soggetti titolari dei servizi stessi;

VISTO CHE con Decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” è prorogato fino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO altresì atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il verbale della seduta n. 104 del 31 agosto 2020 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

PRESO altresì atto del DECRETO-LEGGE 8 settembre 2020, n. 111 Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

TENUTO CONTO delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale, emesse al fine di disporre misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché le misure inerenti all'organizzazione del SSR e dunque funzionali alla tutela della salute, che trovano fondamento negli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione oltre che negli articoli 32 della l. 833/1978 e 117 del d.lgs n. 112/1998;

VISTA la Delibera della Giunta regionale toscana n.1256 del 15-09-2020;

VISTA la propria Ordinanza n 79 del 22/9/2020 con la quale si stabiliva per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale la sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo Federico Tozzi e precisamente nelle Scuole primarie "De Amicis" e "Mencarelli" e nella Scuola secondaria di 1° grado e la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia nella Scuola dell'infanzia di Viale Dante e nella Scuola dell'Infanzia del Cavernano, a far data dal 22 Settembre e fino al 04 Ottobre 2020 compreso;

CONSIDERATO CHE dalla suddetta sospensione restavano esclusi, per le motivazioni espresse in premessa, i nidi di infanzia, comunale e privato, nonché l'Istituto Alberghiero "P. Artusi";

VISTA l'evoluzione dell'emergenza epidemiologia nel comune di Chianciano Terme, nonché il termine di numerosi isolamenti domiciliari;

CONSIDERATO CHE la decisione assunta con la presente Ordinanza sindacale è assunta in accordo con il Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi Prof. Marco Mosconi a seguito di incontro avvenuto in data 29/09/2020;

CONSIDERATO CHE tale richiesta è di tipo organizzativo derivante dalla mancanza di n. 8 docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19;

VISTA la propria Ordinanza n 83 del 23/9/2020 con la quale si stabiliva la rettifica delle precedenti ordinanze n. 79/2020 e n. 80/2020 nel senso di richiamare a fondamento e presupposto normativo del relativo potere di ordinanza esclusivamente l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 ed intendendo espunto dal testo delle suddette ordinanze ogni richiamo all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e quindi, per l'effetto, ogni richiamo alla necessità di preventiva comunicazione al Prefetto dei suddetti atti;

RICHIAMATI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...).*";
- l'art. 18 del DL n. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020;
- la L. n. 241/1990;

ORDINA

1. La proroga della sospensione dell'attività didattica dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi, per la sola Scuola Primaria Mencarelli, fino al 9 Ottobre 2020 compreso, affinché sia evitato ogni possibile inconveniente derivante dalla mancanza dei docenti messi dalla Azienda Unità Sanitaria Locale competente in quarantena cautelativa in seguito a contatto diretto con persona risultata positiva al Covid-19;
2. E' fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche in aula per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nei locali scolastici per ogni scuola di ordine e grado, in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto (Verbale CTS n. 94 del 07/07/2020);
3. Durante le fasi di ingresso e di uscita dalle strutture scolastiche/educative è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto di seguito indicate:
 - negli spazi di pertinenza dell'Istituto Comprensivo Federigo Tozzi ed entro 200 metri dalle strutture per i plessi scolastici di Viale Dante, Scuola "Mencarelli" e Scuola dell'Infanzia Strada del Condotto
 - negli spazi di pertinenza dell'Istituto di Istruzione superiore "Pellegrino Artusi" ed entro 200 metri dagli spazi di pertinenza;
 - negli spazi di pertinenza ed entro 200 metri dalle strutture del Nido di Infanzia "Il Fiordaliso" e del Nido di Infanzia "Il Pollicino".Tale obbligo sussiste anche nei 30' minuti precedenti all'orario di ingresso e nei 30' minuti successivi all'orario di uscita da dette strutture

AVVERTE

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 per l'accertamento delle responsabilità, e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000,00

DISPONE

CHE la presente Ordinanza venga trasmessa al Prefetto, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Siena, al Comando Polizia Municipale di Chianciano Terme, al Comando Carabinieri di Chianciano Terme, al Commissariato di P.S. di Chiusi e notificata al Dirigente scolastico dell'"Istituto Comprensivo Federigo Tozzi", al Dirigente scolastico di Istruzione superiore "Pellegrino Artusi", alla Responsabile del Nido di Infanzia "Il Pollicino" del territorio del Comune di Chianciano Terme.

II SINDACO
Andrea Marchetti

